CAMERA DI COMMERCIO
MESSINA

punto impresa digitale

BANDO DOPPIA TRANSIZIONE

Anno 2026

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Messina (di seguito "Camera di Commercio di Messina"), tramite il proprio Punto Impresa Digitale (PID), nell'ambito delle attività previste dal Piano Nazionale Transizione 5.0 e in attuazione del Decreto del 17 marzo 2026 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy riferito alle modifiche al diritto annuale, emana la presente iniziativa finalizzata a sostenere i processi di innovazione del sistema produttivo locale.

2. Attraverso il "Bando Voucher Doppia Transizione", la Camera di Commercio intende supportare finanziariamente le Micro, Piccole e Medie Imprese (di seguito MPMI) della propria circoscrizione territoriale nell'adozione di soluzioni tecnologiche avanzate e l'attivazione di processi di sostenibilità aziendale. L'intervento è volto a favorire la digitalizzazione e lo sviluppo di nuove competenze professionali, con un focus specifico sull'utilizzo di tecnologie digitali per favorire la transizione ecologica ("Doppia transizione").

3. Nello specifico, la misura persegue l'obiettivo di stimolare la predisposizione e attuazione di progetti coerenti con la strategia definita dal piano Nazionale Transizione 5.0, l'acquisizione di servizi consulenziali e formativi, nonché l'acquisto di tecnologie, rafforzando così la competitività e la resilienza delle imprese nel mercato globale.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Il presente Bando disciplina il procedimento di accesso e di liquidazione di contributi a fondo perduto (voucher) per la realizzazione di un **progetto coerente con la strategia del Piano Nazionale Transizione 5.0** e che preveda l'acquisizione di:

   a. Tecnologie;

   b. Servizi di consulenza e formazione;

che abbiano le caratteristiche specificate nell'articolo 7.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di commercio, a disposizione dei soggetti beneficiari, ammontano a euro **150.000,00**.

2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di **voucher**.

3. I voucher avranno un importo unitario massimo di euro **5.000,00**, non comprensivo dell'eventuale premialità di cui al successivo comma 7.

4. L'entità massima dell'agevolazione (senza considerare eventuali premialità di cui al successivo comma 7) **non può superare il 70% delle spese ammissibili**

5. Il valore minimo dell'investimento (sole spese ammissibili) è di euro **2.000,00**

6. Nell'ambito delle valutazioni istruttorie compiute in fase di accesso alle agevolazioni, costituiscono elementi premianti il possesso di almeno di uno dei seguenti titoli:

a) L'avvenuta attribuzione al proponente del rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'applicazione della premialità è subordinata alla presenza del proponente, alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità previsto dalla normativa di riferimento;

b) il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162. L'applicazione della premialità è subordinata al possesso della certificazione alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni;

7. Alle imprese in possesso degli elementi premianti di cui al comma precedente, verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 concedibile nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.

8. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto, dove applicabile, del 4% ai sensi dell'art. 43, comma 2, del Decreto legislativo 24 marzo

2025, n° 33.

9. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

   - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
   - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
   - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

10. Le imprese che partecipano al Bando Doppia Transizione Digitale ed ecologica 2025, **dovranno iscriversi alla Piattaforma PidAcademy e usufruire così dei servizi gratuiti che la piattaforma offre**. Attraverso questa piattaforma si accede a un ampio bacino di risorse professionali e di strumenti virtuali come **workshop**, **videocorsi** e **materiali formativi**. E' possibile frequentare liberamente uno o più corsi offerti dalla piattaforma, seguendo un percorso di apprendimento tematico. **Nel catalogo formativo è possibile scegliere la tipologia di corso (base o avanzato), tra le seguenti tematiche:** Digitalizzazione di base, Tecnologie digitali 4.0, Sostenibilità aziendale - ESG (Environmental, Social and Governance), Gestione dell'impresa innovativa. Inoltre la piattaforma offre diverse tipologie e modalità di accesso a contenuti relativi agli ambiti di approfondimento.

I corsi sono composti da diverse tipologie di contenuti:

- **Videolezioni**: lezioni in formato video che possono essere visualizzate e riprodotte secondo le proprie esigenze.
- **Presentazioni**: forniscono informazioni chiare e strutturate tramite diapositive, facilitando la comprensione e l'assimilazione dei contenuti.
- **Materiale testuale**: vengono forniti materiali di lettura, come documenti e report, per approfondire gli argomenti trattati nei corsi e fornire una base teorica solida.
- **Contenuto interattivo/multimediale**: esercizi interattivi, quiz, video interattivi o simulazioni per coinvolgere attivamente gli utenti nel processo di apprendimento.

Per l'iscrizione clicca qui: https://pidacademy.camcom.it/

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. **Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:**

   a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003[1] (sono escluse dalla partecipazione le associazioni e gli altri enti od organismi che non esercitano in via esclusiva o principale attività economica in forma di impresa e che, pertanto, non siano iscritte al Registro delle Imprese);

   b) abbiano sede legale o unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Messina. Nell'ipotesi in cui l'impresa abbia la sola unità operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Messina, il contributo richiesto deve essere riferito agli investimenti effettuati nell'unità operativa di zona.

   c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;

   d) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 e dall'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);

   e) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria, né siano sottoposte ad una delle procedure individuate dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, finalizzate alla liquidazione dell'azienda: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

   f) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;

   g) abbiano assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e

[1] raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003).

siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;

h) non abbiano legali rappresentanti o amministratori che, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;

i) non abbiano forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio di Messina ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L.7 agosto 2012, n. 135[2].

j) **Sono escluse dal beneficio del presente Bando le imprese a cui siano stati già erogati contributi a valere sul "Bando voucher digitali - annualità 2024 e 2025" della Camera di Commercio di Messina.**

k) **Non possono presentare la Domanda per il presente bando, gli amministratori e/o rappresentanti legali che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi tipo e/o professionali con l'ente camerale.**

2. **I requisiti di cui al comma 1, lettere da a) a k), devono essere posseduti dal momento di presentazione della domanda fino a quello di liquidazione del voucher, pena la revoca del voucher concesso.**

ARTICOLO 5 – NUMEROSITA' DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

1. Ogni impresa può presentare un'unica domanda di contributo. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.

ARTICOLO 6 – FORNITORI DI SERVIZI

1. I fornitori di servizi non possono:

[2] Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

- essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa richiedente – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile;
- essere amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro prossimi congiunti;
- essere società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro congiunti.

2. Relativamente ai soli **servizi di consulenza e formazione** l'impresa potrà avvalersi esclusivamente di:

- Competence Center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, Tecnopoli, European Digital Innovation Hub (EDIH), cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali, nazionali o europei;
- incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
- FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter *http://fab.cba.mit.edu/about/charter/*
- start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
- enti di formazione (es. agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università, Scuola di Alta formazione, Istituti tecnici superiori) o altri soggetti qualificati certificati ISO 9001 per il settore EA37 per assicurare l'erogazione di percorsi formativi e professionalizzanti di qualità, con specifico riferimento al settore energetico, con una durata non inferiore alle 40 ore totali.
- EGE – Esperti in Gestione dell'Energia – certificati a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati;
- Innovation Manager certificati a fronte della norma UNI 11814 da enti accreditati e/o Innovation manager iscritti nell'elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all'indirizzo web: https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-50/elenco-dei-manager-dellinnovazione);

- ulteriori fornitori in possesso di p.iva a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza e/o formazione alle imprese, nell'ambito delle tecnologie e dei servizi di cui all'art. 7 del presente Bando e oggetto dell'intervento proposto.

ARTICOLO 7 – SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per **l'acquisto delle tecnologie**:

   a. manifattura additiva e stampa 3D;

   b. cloud, fog e quantum computing;

   c. soluzioni di cyber security e business continuity;

   d. intelligenza artificiale;

   e. infrastrutture per il Calcolo ad Alte Prestazioni (HPC);

   f. robotica avanzata e collaborativa;

   g. big data & analytics;

   h. blockchain;

   i. soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);

   j. Internet of Things (IoT) e sistemi di sensoristica interconnessa;

   k. soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);

   l. customer relationship management (CRM)

   m. sistemi fintech (ad esempio Electronic Data Interchange - EDI);

   n. sistemi di geolocalizzazione;

o. sistemi per l'in-store customer experience;

p. sistemi di e-commerce solo se nel progetto presentato sono effettivamente interconnessi ad un'altra tecnologia dell'elenco dell'art. 7 comma 1;

q. sistemi digitali per favorire la sostenibilità e la transizione energetica (ad esempio componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per l'analisi o la riduzione delle emissioni, l'analisi del ciclo di vita – LCA; sistemi per l'ottenimento del rating ESG e la redazione di analisi del report di sostenibilità).

2. Sono ammissibili le spese per i seguenti **servizi di consulenza**:

a. analisi (anche attraverso audit) finalizzate alla rilevazione e misurazione del profilo digitale e/o green dell'impresa utile alla predisposizione dei relativi piani di sviluppo;

b. predisposizione di piani di sviluppo dell'impresa in chiave digitale e/o green;

c. implementazione di tecnologie di cui all'art 7 comma 1 del presente bando;

d. implementazione di Sistemi di gestione dell'innovazione (es. norme della serie ISO 56000), di Sistemi per la digitalizzazione e la sicurezza delle informazioni (es. norme della serie ISO/IEC 42001, 27001, ecc.) e di Sistemi di gestione dell'energia (es. norme della serie ISO 50001);

e. servizi di matching per favorire collaborazioni con il mondo della ricerca pubblica;

f. acquisizione temporanea del servizio esterno di Innovation Manager o Energy Manager per favorire la transizione digitale e green dell'impresa;

g. spese progettuali per la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) (ad esempio studi di fattibilità tecnico-economica finalizzati alla costituzione della CER, realizzazione della documentazione tecnica, amministrativa e giuridica necessaria alla sua costituzione, inclusa la redazione del business plan, spese progettuali e legali);

h. interventi di consulenza e di prestazione di servizi qualificati volti ad

accompagnare e rafforzare la sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) delle imprese attraverso (ad esempio la redazione del bilancio o report di sostenibilità, le attività di supporto metodologico, raccolta ed elaborazione dei dati).

3. Sono ammissibili le spese per i seguenti **servizi di formazione**:

   a. attività di formazione finalizzata al conseguimento della qualifica per profili collegati ai temi dell'innovazione (es. Innovation Manager, Innovation Specialist, Innovation Technician) e green (es. Energy manager) delle risorse impiegate stabilmente all'interno dell'impresa;

   b. altre attività di formazione indirizzate alle risorse umane impiegate stabilmente finalizzate ad acquisire competenze in ambito digitale e/o green e connesse alle tecnologie di cui all'elenco art 7 comma 1.

4. Sono in ogni caso **escluse dalle spese ammissibili** quelle per:
   - trasporto, vitto e alloggio;
   - siti web aziendali;
   - abbonamenti per canoni ordinari di connettività, telefonici, elettrici, investimenti tramite leasing e simili;
   - l'acquisto di tecnologie informatiche di base (ad esempio PC, smartphone, centralini, notebook, tablet, stampanti non 3D) non è ammissibile, a meno che non sia strettamente collegato all'acquisto di altra tecnologia prevista all'art. 7 comma 1;
   - acquisto di servizi di web advertising e/o SEO, SEM;
   - servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
   - servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.

5. **Tutte le spese possono essere sostenute e pagate a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino 120° giorno successivo alla data di comunicazione all'impresa del provvedimento di concessione. Tale termine deve intendersi come termine ultimo di chiusura del progetto.**

6. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse,

ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

ARTICOLO 8 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime de minimis ai sensi dei Regolamenti UE n. 2023/2831 del 15/12/2023 (GUUE L del 15.12.2023) o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).

2. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 9 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
   a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
   b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevato previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.
3. Nel limite del 100% delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni sono cumulabili anche con le misure generali, di carattere fiscale, che non configurano aiuti di Stato.

ARTICOLO 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le domande di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso la piattaforma ReStart di InfoCamere disponibile all'indirizzo https://restart.infocamere.it.

   L'accesso alla piattaforma avviene con autenticazione tramite identità digitale SPID / CNS / CIE.

   A partire da giorno **8 luglio 2026** sarà possibile accedere alla piattaforma per la precompilazione della domanda e il caricamento della documentazione richiesta.

2. A partire **dalle ore 11:00 del 14/09/2026 alle ore 10:00 del 18/09/2026** sarà possibile procedere

con la presentazione della domanda mediante l'**invio** telematico in piattaforma. Saranno automaticamente escluse le domande presentate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

3. L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà essere allegata la seguente documentazione: **"Modulo di procura"** per l'invio telematico (scaricabile dal sito internet camerale camerale https://www.me.camcom.it – "sezione Punto Impresa Digitale – sottosezione Pid Bandi Voucher", sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, valida, dell'intermediario);

4. A pena di esclusione, alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione, **firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

A. **"Modello di riepilogo"** generato dalla piattaforma ReStart al termine della compilazione della domanda, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;

B. "**Modulo di domanda**", disponibile sul sito internet https://www.me.camcom.it/, alla " sezione Punto Impresa Digitale – sottosezione Pid Bandi Voucher", compilato in ogni sua parte;

C. "**Modulo Progetto**", disponibile sul sito internet https://www.me.camcom.it/, alla " sezione Punto Impresa Digitale – sottosezione Pid Bandi Voucher", compilato in ogni sua parte. Il Modulo Servizi contiene le seguenti dichiarazioni e informazioni: descrizione del progetto proposto; obiettivi e risultati attesi; ragione sociale, partita IVA dei fornitori di cui si avvarrà l'impresa richiedente e indicazione della parte di intervento da loro realizzata: costi di acquisto, costi di consulenza, costi per formazione;

D. "**Autocertificazione del fornitore**" disponibile sul sito internet https://www.me.camcom.it/, alla "sezione Punto Impresa Digitale – sottosezione Pid Bandi Voucher", compilata in ogni sua parte e firmata digitalmente dal FORNITORE;

E. **Dichiarazione casellario giudiziale e carichi pendenti** da sottoscrivere da parte dei legali rappresentanti e degli amministratori o dei componenti del Consiglio di Amministrazione (in caso di società di capitali) e da tutti i soci (in caso di società di persone);

F. **Documento di polizza catastrofale;**

G. **Copia del documento di identità** del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.

5. Alla domanda pena l'inammissibilità, dovrà inoltre, essere allegata la seguente documentazione acquisita in data antecedente a quella di presentazione della domanda di voucher:

A. **preventivi di spesa**,

B. **report di self-assessment di maturità digitale compilato** "Self i4.0[3]" (lo stesso andrà ripetuto in fase di rendicontazione);

C. il **MODELLO F24** relativo al versamento dell'imposta di bollo, come da fac-simile disponibile nella pagina web del Bando (Facsimile F24). La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato esclusivamente tramite F24, pertanto, dovrà essere allegata alla pratica telematica copia del modello F24 quietanzato e non sarà accettata alcuna marca da bollo cartacea;

6. I preventivi di spesa devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo; i preventivi di spesa (nel caso di preventivi relativi a beni strumentali, compresi i software, è richiesta anche la scheda tecnica dei prodotti oggetto di fornitura), inoltre, non potranno essere antecedenti al 1° gennaio 2026 e dovranno essere predisposti su propria carta intestata da fornitori di servizi (cfr. art. 6) o per tecnologie da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammessi auto preventivi;

7. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che nell'anagrafica della domanda telematica (ReStart) e deve essere coincidente[4].

[3] il modello può essere trovato sul portale nazionale dei PID: https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/strumenti/misurare-digitalizzazione

[4] In caso di mancata indicazione e/o discordanza, sarà preso in considerazione l'indirizzo depositato al Registro Imprese.

8. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. E' prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 13 comma 2, lett. a) del D.lgs. 27 novembre 2025, n. 184) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di commercio relativa all'attinenza del progetto oggetto dell'agevolazione con le finalità del presente bando, dei beni e servizi di cui all'articolo 7 e dei fornitori dei servizi con quanto previsto all'articolo 6.

1. L'istruttoria si conclude entro il termine di **90 giorni lavorativi** dalla data di chiusura del Bando, con Determinazione approvata dalla Segretaria Generale contenente i seguenti elenchi:
   a) Aziende ammesse,
   b) Aziende ammesse ma non finanziabili per esaurimento delle risorse,
   c) Aziende non ammesse al beneficio del Voucher.

La Determina e gli elenchi sono pubblicati sul sito camerale https://www.me.camcom.it e tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei soggetti interessati. Non verranno, in nessun caso, fornite informazioni per via telefonica.

Qualora, ad esito dell'istruttoria, emerga un qualsiasi motivo che osti all'accoglimento della domanda di partecipazione, salvo i casi di inammissibilità (di cui all'articolo 10 comma 4 e 5), ne viene data comunicazione al richiedente ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990. Entro il termine di **10 giorni lavorativi** dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente può presentare le proprie osservazioni a riguardo. Decorso inutilmente tale termine ovvero qualora non vengano accolte le osservazioni presentate, viene adottato un provvedimento di esclusione dal contributo.

2. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni solari dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

3. Nel caso di nuova disponibilità di risorse, in seguito a rinunce o decadenze dal contributo o revoche del voucher, la Camera procederà, entro il termine massimo di **90 giorni lavorativi** dalla data di approvazione dell'ultima determinazione di concessione, alla valutazione delle domande di agevolazione, presentate a valere sul presente Bando, che non hanno inizialmente trovato copertura finanziaria, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Bando;
b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, spese ammissibili per un importo minimo effettivo non inferiore a quanto stabilito all'articolo 3 comma 5;
d) a conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
e) a conservare per un periodo di almeno 3 (tre) anni gli eventuali beni strumentali agevolati;
f) a ripetere al termine degli investimenti fatti l'assessment Self i4.0;
g) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità o della certificazione della parità di genere;
h) I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del voucher, a comunicare alla Camera, all'indirizzo PEC cciaa.messina@me.legalmail.camcom.it e all'indirizzo mail: pidcciaa@me.camcom.it - eventuali variazioni relative all'intervento, ai fornitori o alle spese indicate nella domanda presentata, prima della effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione. La richiesta dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà essere specificato lo stato di avanzamento dell'intervento finanziato. Si precisa che non saranno accolte in alcun modo richieste di variazione in sanatoria, ovvero successive alla effettiva realizzazione della variazione oggetto della richiesta e richieste pervenute nei 30 giorni precedenti alla scadenza del termine di rendicontazione.

i) a segnalare tempestivamente, a mezzo PEC, al seguente indirizzo cciaa.messina@me.legalmail.camcom.it l'eventuale rinuncia al beneficio qualora l'impresa abbia degli impedimenti nella realizzazione del progetto.

ARTICOLO 13 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente articolo 12 e avverrà solo dopo l'invio telematico della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante la piattaforma ReStart. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.me.camcom.it alla sezione Punto Impresa Digitale – sottosezione PID – Bandi Voucher, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;

b) copia delle fatture in formato .XML e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati; tali documenti, per essere ammissibili, devono, tra l'altro, riportare l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003;

c) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno con dichiarazione di atto notorio (DSAN) del fornitore, bonifico, estratto c/c, ecc.);

d) nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo;

e) relazione del fornitore (su propria carta intestata indirizzata all'impresa e sottoscritta anche dal Legale Rappresentante) che attesta l'avvenuta esecuzione di forniture o servizi;

f) una relazione finale firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher, di consuntivazione delle attività realizzate

g) Report di self-assessment di maturità digitale compilato "Self i4.0", realizzato a seguito della realizzazione del progetto presentato.

h) Nel caso in cui l'impresa realizzi interventi con impatto sostenibile – cfr. art 7 commi 1 lettera "q", comma 2 lettera "i" è richiesto **anche** il Report "SUSTAINability" di *self-assessment* di quanto l'impresa è tecnologica/innovativa nei confronti della sostenibilità, reperibile sul sito https://esg.dintec.it.

2. La suddetta documentazione dovrà essere inviata telematicamente **entro 30 giorni** dal termine ultimo di chiusura del progetto – come definito all'art. 7, comma 5 - pena la revoca del voucher.

Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni continui e successivi dalla ricezione della relativa richiesta comporta la revoca parziale o totale dal voucher.

ARTICOLO 14 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

ARTICOLO 15 – REVOCA DEL VOUCHER

1. Il **voucher sarà revocato** nei seguenti casi:

   a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;

   b) sopravvenuto accertamento o verificarsi del venir meno dei requisiti di cui alle lettere da a) a k) dell'art. 4, comma 1;

   c) aver sostenuto **spese ammissibili per un importo inferiore a** quanto stabilito al comma 5 dell'articolo 3 o **inferiori al 70% dell'importo del voucher concesso**;

   d) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dall'articolo 13, comma 2;

e) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
f) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
g) esito negativo dei controlli di cui all'art. 14.

2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la dott.ssa Agata Denaro.

ARTICOLO 17 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Di seguito, la CCIAA di Messina intende fornire tutte le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito ai dati personali trattati nell'ambito del presente
bando.

Titolare del trattamento e DPO

Titolare del trattamento è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Messina con sede legale in via Piazza Cavallotti n. 3 - 98122 Messina, email: segreteria@me.camcom.it, pec: cciaa.messina@me.legalmail.camcom.it (di seguito "CCIAA" o "Titolare") la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@me.camcom.it

Finalità e base giuridica del trattamento

La CCIAA tratta i dati personali esclusivamente per:
la gestione della fase istruttoria delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese, la gestione delle attività inerenti il procedimento amministrativo di concessione del contributo, delle rendicontazioni e del suo pagamento; gestione delle verifiche ex post sulla sussistenza dei requisiti e per l'accertamento dell'eventuale decadenza dal beneficio; adempimenti per il recupero di quanto già erogato, anche attraverso azioni legali di riscossione.
Il trattamento è svolto in quanto necessario per adempiere a obblighi dettati dalla vigente normativa in tema di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico assegnato alle CCIAA dalla L. 580/93.

Per tali finalità, la CCIAA tratta dati personali comuni e relativi a condanne penali e reati richiesti per la presentazione della domanda (in via meramente esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia).

b) adempimento degli obblighi di legge in capo alla CCIAA discendenti dalla vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa;

Per tali finalità Le basi giuridiche corrispondenti sono l'art. 6 par.1, lett. c) ed e) GDPR, poiché il trattamento è svolto in adempimento ad un obbligo legale e in esecuzione di un compito di interesse pubblico in capo al Titolare, nonché agli artt. 10 GDPR e 2 octies, c.2 lett. c) del D. Lgs 196/2003, per il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati.

c) esclusivamente previo Suo esplicito consenso e sulla base dello stesso, l'inoltro di comunicazioni informative e promozionali in ordine alle attività, ai bandi, ai servizi, agli eventi e alle iniziative a vario titolo promossi/e dalla CCIAA e da altri Enti del Sistema camerale. Per assicurare il corretto funzionamento del servizio, la CCIAA raccoglierà, tramite cookie tecnici o tecnologie assimilabili, informazioni in ordine all'effettiva ricezione delle e-mail e/o a errori di ricezione/spedizione. Inoltre, al fine di migliorare l'efficacia delle comunicazioni con i propri utenti, la CCIAA raccoglierà e tratterà in forma aggregata informazioni relative all'apertura della e-mail ed alle interazioni con i contenuti della stessa da parte dei destinatari (es: click sui link contenuti nella e-mail). Il consenso alla ricezione di comunicazioni è da Lei revocabile in qualunque momento.

Dati ottenuti presso terzi

Si fa presente che il Titolare potrebbe procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa partecipante, anche mediante acquisizione di dati presso altri Enti pubblici e privati (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente territorialmente). Oggetto di tali verifiche potranno essere tanto dati di natura comune, quanto dati relativi a condanne penali e reati.

Il Titolare, inoltre, potrà trattare anche dati contenuti nella documentazione presentata dai soggetti partecipanti alla procedura e volta a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando (tali dati potranno riguardare, in via meramente esemplificativa, fornitori e/o altri soggetti appartenenti all'organizzazione del richiedente o che comunque a vario titolo collaborano con la stessa).

Poiché per tali interessati risulterebbe sproporzionato rendere apposita informativa, la presente informativa ai sensi dell'art. 14, par. 5, lett. b) GDPR è portata a conoscenza del pubblico mediante allegazione al bando e pubblicata nel sito istituzionale della CCIAA.

Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali

I dati personali saranno trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato.

I dati personali possono essere trattati da soggetti esterni formalmente nominati dalla CCIAA quali Responsabili del trattamento, appartenenti alle seguenti categorie:

- società che erogano servizi tecnico/informatici;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
- soggetti cui la CCIAA ha affidato lo svolgimento dell'istruttoria di ammissibilità / ricevibilità della domanda e/o lo svolgimento delle verifiche in fase di rendicontazione;
- enti ed aziende speciali del Titolare e del sistema camerale.

I dati, infine, potranno essere comunicati all'Istituto Cassiere della CCIAA per l'accredito del contributo; ad altre Pubbliche Amministrazioni per la corretta gestione del bando e di tutti gli adempimenti, anche fiscali e contributivi, di legge e fra questi, al Registro Nazionale per gli Aiuti di Stato del Ministero competente delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi alle imprese ai fini della verifica del rispetto del de minimis; all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge.

I dati potranno, inoltre, comunicati agli istanti nell'ambito delle richieste di accesso civico, accesso civico generalizzato e accesso documentale, così come previsti e disciplinati dalla vigente normativa.

I dati identificativi degli assegnatari del contributo saranno altresì diffusi mediante pubblicazione sul sito web del Titolare nella sezione «Amministrazione trasparente», nei limiti e per le finalità di cui alla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento (totale o parziale) non consentirà il corretto prosieguo dell'iter amministrativo di valutazione ed eventuale accoglimento della domanda di contributo e, se ha conferito il Suo consenso (sempre facoltativo), alla ricezione delle comunicazioni informative/promozionali da parte della CCIAA.

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui alle lettere a) e b) del paragrafo "Finalità e base giuridica del trattamento", saranno conservati dalla Camera di Commercio per 10 anni dalla data di liquidazione del contributo, salvo eventuale contenzioso e in questo caso sino alla definizione dello stesso; e salvo richieste avanzate nell'ambito di attività di controllo e vigilanza da parte di Enti terzi e, in questi casi, sino alla conclusione di tali attività

I dati personali trattati per le finalità di cui alla lettera c) del paragrafo "Finalità e base giuridica del trattamento", saranno conservati dalla Camera di Commercio sino ad un massimo di 15 giorni (tempi tecnici necessari) dalla Sua richiesta di disiscrizione dal servizio / revoca del consenso. In ogni caso, la CCIAA verificherà periodicamente che i dati siano aggiornati ed esatti e procederà conseguentemente alla cancellazione degli account collegati a imprese cessate secondo le risultanze del Registro Imprese ed alla cancellazione degli account che non risultano raggiungibili. Sarà, pertanto, cura dell'utente verificare la correttezza dei dati conferiti e comunicare al Titolare eventuali modifiche, mediante accesso e aggiornamento del proprio profilo.

Trasferimento dei dati in paesi extra-SEE

Il Titolare può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi di comunicazione telematica e, in particolar modo, di posta elettronica, che potrebbero far transitare i messaggi e le informazioni personali degli utenti anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo, o che in tali Paesi potrebbero salvare copie di backup dei dati.

Al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali, queste società possono attuare il trasferimento solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di apposite decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione europea, oppure sulla base di Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione stessa.

Diritti dell'Interessato

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli Interessati diversi diritti esercitabili contattando il Titolare o il DPO ai recapiti indicati nella presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito: https://www.garanteprivacy.